

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

z.a.

- Ricorrente -

contro

banca 2

Intimati

Ric. n. 6896-82

Società alfa

Ricorrente incidentale adesivo

contro

banca 2

Intimati

Visti i ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 10.3-27.3.82 (R.G. 2170-81);

udito il Cons. Rel. dr. A. Iannotta nella pubblica udienza del 17.3.86;

Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.dr. P. D-ettori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Nella esecuzione immobiliare promossa dalla contro la s.a.s. diretta dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone, si procedeva alla vendita all'incanto di un determinato immobile (locale a piano terra, ubicato in Torre di Pordenone) che veniva aggiudicato il 23 luglio 1981 a g.p. per il prezzo di L. 16.100.000.

In data 17 settembre 1981 l'avv. A.z. depositava offerta di aumento di sesto per persona da nominare che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22.9.81, riteneva tardiva ed inefficace per inosservanza del termine di giorni dieci contemplato dall'art. 584 c.p.c., termina considerato di natura sostanziale e non processuale e come tale non soggetto alla sospensione prevista per il periodo feriale dalla legge 9.10.1969 n° 742.

Contro tale ordinanza, comunicata il 6.10.1981, l'avv. Zambet, sempre per persona da nominare, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che l'intero processo esecutivo doveva intendersi sospeso, ai sensi dell'art.92 R.D. 30.1.1941 n° 12 e legge 7.10.1969, n° 742, dal primo agosto al 15 settembre 1981.

L'aggiudicatario G resisteva all'opposizione deducendone l'infondatezza. La creditrice procedente (Banca) si rimetteva alla decisione del giudice. La debitrice esecutata restava invece contumace.

Il Tribunale di Pordenone, decidendo con sentenza del, 27.3.1982, respingeva l'opposizione condannando l'avv. Z, nella qualità, al pagamento delle spese processuali.

Pur rilevando la collocazione dell'art. 584 c.p.c. nell'ambito del processo esecutivo, il Tribunale considerava l'offerta di aumento del sesto come atto di portata extraprocessuale non influenzato dalla normativa sul periodo feriale, sottolineando a quest'ultimo riguardo anche il carattere perentorio del termine di giorni dieci previsto per l'effettuazione della suddetta offerta.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'av. Z, nella qualità suindicata, svolgendo un solo motivo di censura.

Ha proposto inoltre ricorso anche la s.a.s., dichiarando di aderire alle censure del ricorrente principale e proponendole inoltre in via autonoma.

La Banca e gp non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Il ricorso principale proposto dall'avv.Z (proc. n° 6366-82) e quello incidentale della società (proc. n° 6896-82) vanno riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

Occorre innanzitutto considerare che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato tardiva ed inefficace l'offerta di aumento del sesto, l'avv. Z (nella qualità) propose espressamente opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p.c., e siffatta qualificazione non è stata in alcun modo contestata dalla sentenza del Tribunale di Pordenone. Ne consegue la sperimentabilità del ricorso per cassazione ex art.111 della Costituzione, atteso che l'art.618 c.p.c. dichiara non impugnabili le sentenze pronunciate in tema di opposizione agli atti esecutivi.

Ciò posto, è da rilevare però che il ricorso principale dell'avv. Z risulta tardivo e inammissibile.

Invero la sentenza del Tribunale di Pordenone gli fu notificata il 24 maggio 1982 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il 2.8.82, oltre il termine perentorio di cui all'art.325 c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dall'impugnazione.

Per quanto attiene al ricorso incidentale della s.a.s. si impone una duplice premessa.

Va in primo luogo precisato che detta società è stata parte (contumace) del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Pordenone (come del resto necessario attesa la sua qualifica di esecutata), essendole stato notificato il ricorso in opposizione proposto dall'avv. z - Deve pertanto considerarsi mera omissione di ordine materiale la mancata specifica indicazione di detta società nell'epigrafe della sentenza qui impugnata.

Nessun dubbio quindi sulla legittimazione al presente ricorso e sull'interesse della stessa parte, tenuto conto che, come debitrice esecutata, la società trarrebbe vantaggio se con la vendita all'asta, attraverso l'aumento di sesto, si realizzasse un prezzo più alto di quello dell'iniziale aggiudicazione.

E' da rilevare che poi, in secondo luogo, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale dell'avv. Z non incide negativamente sul ricorso della società, non ne determina cioè la perdita di efficacia a norma dell'art.334, secondo comma c.p.c. - Ciò perché tale inefficacia è sancita per le impugnazioni incidentali tardive contemplate dal primo comma dello stesso art 334, mentre il ricorso della predetta società non rientra in tale categoria non risultando notificata alla stessa la sentenza del Tribunale di Pordenone. E poiché il ricorso in questione è stato tempestivamente

proposto nei termini richiesti dall'art.371 c.p.c. per le impugnazioni successive alla prima, lo stesso dev'essere riconosciuto ammissibile ed efficace.

Nel merito è anche fondato.

La questione di causa, riproposta con il ricorso, riguarda la sospensione o meno nel periodo feriale del termine di giorni dieci previsto dall'art.548 c.p.c. per l'offerta di aumento del sesto.

Il Tribunale di Pordenone l'ha risolta negativamente negando al predetto termine natura processuale e facendo leva inoltre sulla relativa perentorietà.

Siffatta conclusione non può essere condivisa. La legge 7.10.1969 n° 742 stabilisce all'art.1 che *"il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*.

Al principio così fissato la stessa legge (art.3) pone delle eccezioni stabilendo, con riguardo alla materia civile, che la sospensione non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nello art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30.1.1941 n° 12, nonché alle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui agli artt. 409 e 442 (nuovo testo)c.p.c. L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario considera come affari da trattare nel periodo feriale le cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione e revoca di fallimento ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e la relativa urgenza sia stata dichiarata dal giudice (presidente, giudice istruttore o Collegio). Nella specie è pacifico che non si tratta di causa rientrante fra le eccezioni contemplate dall'art. 3 della legge 749-69 e l'ambito di applicazione della regola generale di sospensione va perciò stabilito in rapporto alla qualifica processuale o meno del termine di cui all'art. 584 c.p.c.

Orbene, termini processuali sono tutti quei termini che siano stati fissati per il compimento di atti processuali e cioè di atti che posti o meno in essere nel corso del processo, hanno, comunque, rilevanza processuale, perché rivolti a costituire, svolgere o concludere un processo (1) esecutivo e ne disciplina una specifica fase. Nell'esecuzione forzata immobiliare l'aumento di sesto costituisce invero una fase ulteriore dell'individuazione dell'aggiudicatario, il proseguimento dell'incanto con le forme della vendita senza incanto.

E proprio perché segna una particolare modalità di svolgimento del processo esecutivo, il predetto termine assume natura processuale nel senso suindicato.

I rilievi svolti rendono inaccettabile la contraria affermazione del Tribunale di Pordenone secondo cui l'offerta di aumento del sesto integra attività "*esterna*" alla procedura esecutiva.

Risulta poi non pertinente il riferimento fatto dallo stesso Tribunale alla perentorietà di detto termine.

La perentorietà è stata riconosciuta da questa Corte, pur in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso del legislatore (Cass. 13.4.1977 n° 12389), ma non è certo preclusiva della qualifica processuale del termine, l'unica determinante ai fini della questione in esame, dal momento che nel sistema della legge 742-1969 la sospensione riguarda tutti i termini processuali senza distinzione.

Del resto è giurisprudenza ferma di questa Corte che termini sicuramente perentori - come quelli di impugnazione - sono soggetti alla sospensione in parola indipendentemente dalla maggiore o minore durata, compresa il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. (vedi su quest'ultimo punto, Cass. 3461-79; 617-80; 1505-80).

Deve pertanto concludersi affermando che il termine di cui all'art. 584 c.p.c. è soggetto alla sospensione prevista per il periodo feriale dalla legge 742-69.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso della società, la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa allo stesso Tribunale di Pordenone (quale giudice dell'opposizione agli atti esecutivi) che dovrà attenersi al principio innanzi fissato.

Allo stesso giudice di rinvio può essere commessa la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi (n° 6366-82 e 6896-82). Dichiaro inammissibile il ricorso principale proposto dall'avv. Z nella qualità suindicata. Accoglie il ricorso incidentale della s.a.s. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione, allo stesso Tribunale di Pordenone.

Così deciso in Roma, il 17.3.1986